

CSA: Capitolato Speciale d'Appalto

Procedura Negoziata per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per ATS Sardegna ASSL Olbia.

ABBREVIAZIONI

n.b.: tutti i riferimenti a norme contenuti nel presente disciplinare sono ai testi vigenti

Codice dei contratti: Decreto Legislativo n. 50/2016;

Azienda: ATS Sardegna ASSL Olbia

Appaltatore, Aggiudicatario: il soggetto cui è aggiudicato l'appalto

Offerente: il soggetto che presenta offerta relativamente all'appalto di che trattasi

CSA: Capitolato Speciale d'Appalto

CGA: Capitolato Generale d'Appalto ATS Sardegna

Sommario:

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA E REQUISITI MINIMI

ART. 2 DURATA, QUANTITATIVI – BASI D'ASTA E VALORE COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

ART.3 – CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE E NORMATIVA APPLICABILE

ART.4 – NORME GENERALI DI FORNITURA

ART.5 – PATTO DI INTEGRITÀ

ART.6 – RINVIO AL CGA – SCHEMA DI CONTRATTO

ART.7 – SOSPENSIONE DEI LAVORI – INDENNIZZO DOVUTO ALL'APPALTATORE

ART.1 – Oggetto della fornitura

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di Dispositivi di protezione individuale per le esigenze della ASSL di Olbia.

L'appalto è suddiviso in n. **9** lotti, così come dettagliato nell'”**Allegato A**” al presente CSA.

Le quantità annuali riportate nell'Allegato A sono puramente indicative e non impegnative, essendo subordinate a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non predeterminabili con esattezza. Esse potranno variare in aumento o in diminuzione in caso di modifica delle disposizioni regionali in materia o degli attuali indirizzi terapeutici.

Il Fornitore, pertanto, non avrà diritto ad elevare proteste od eccezioni per richieste di quantitativi maggiori o minori; non saranno riconosciuti compensi, rimborsi o indennità di alcun genere, neanche a titolo risarcitorio, qualora l'Azienda ordini quantitativi inferiori a quelli stimati o eccedenti il quinto d'obbligo.

Le quantità indicate, pertanto, non costituiscono impegno o promessa dell'Azienda, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare condizione dell'Azienda, nonché ad eventuali misure di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Sardegna.

Si precisa che l'appalto è concepito come obbligazione di risultato; pertanto le forniture dovranno essere rese perfettamente operative e includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta, fino alla consegna nei locali di destinazione.

ART.2 – Durata, quantitativi - basi d'asta e valore complessivo della fornitura

La durata del contratto sarà di n. 12 mesi, decorrente dalle date di stipulazione dei contratti o dall'eventuale data di verbale di esecuzione anticipata in via d'urgenza.

Il valore complessivo dell'appalto è pari ad €. 36.232,00,00 netto IVA.

L'Azienda si riserva di recedere dal contratto, in caso di aggiudicazione di gara centralizzata regionale dei Dispositivi di Protezione Individuale, a condizioni più favorevoli; in alternativa, gli aggiudicatari potranno rinegoziare le condizioni contrattuali adeguandole a quelle più favorevoli di aggiudicazione della gara centralizzata.

La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo (art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016); l'offerente in gara dovrà formulare offerta pari o in ribasso sul prezzo a base d'asta (valore annuale del lotto) con libertà di variare i prezzi indicativi dei singoli prodotti che compaiono nell'"Allegato A", ferma l'invalidità del prezzo complessivo a base d'asta.

ART.3 – Caratteristiche minime richieste e normativa applicabile

La tipologia, le caratteristiche specifiche e le quantità presunte annuali sono indicate nell'"Allegato A", nel quale sono specificati: il numero dei lotti, l'unità di misura, la quantità annuale stimata, il prezzo unitario indicativo e l'importo complessivo del lotto (importo annuo) a base d'asta (impossibilità di offerte in aumento).

Tutti i prodotti posti in gara dovranno corrispondere a quanto richiesto dalle specifiche tecniche e dalla normativa vigente in materia di commercializzazione di Dispositivi di Protezione individuale in ambito UE ed italiano; in particolare, è richiesta conformità al D. Lgs. n. 17/2019; è, inoltre, richiesto che al momento della consegna i beni abbiano una validità residua rispetto al periodo garantito dal produttore di almeno $\frac{3}{4}$ ed, in assoluto, una validità residua di almeno 18 mesi.

Di seguito sono riportate regole inerenti la formulazione dell'offerta economica:

A) il ribasso deve essere effettuato sulla base d'asta, data dal valore complessivo annuale del lotto (somma dei sub prodotti dati dal valore di ciascuna componente per le relative quantità stimate);

B)ferma restando l'impossibilità (**pena l'esclusione**)di superare il valore complessivo annuale del lotto a base d'asta e l'impossibilità di modificare i quantitativi stimati in ogni lotto per le singole sub voci, l'offerente ha facoltà di indicare liberamente i prezzi unitari di ciascun sub componente, non essendo vincolato ai prezzi previsti in atti di

gara. Peraltro, la somma dei sub totali (dati dai prodotti tra i prezzi unitari offerti per ciascuna sub – componente moltiplicati per i rispettivi quantitativi, che sono invariabili in offerta), costituendo il valore complessivo annuale del lotto offerto, deve coincidere con l'offerta utilizzata per individuare l'aggiudicatario (ribasso sulla base d'asta); in ipotesi di difformità tra i due valori, prevarrà quest'ultimo e i prezzi unitari saranno corretti di conseguenza, in modo costante in base alla percentuale di discordanza, in più o in meno, fino a coincidenza di due valori. Questo controllo sarà effettuato solo dopo l'aggiudicazione, prima della stipulazione del contratto e solo per l'offerta dell'aggiudicatario.

ART.4 – Norme generali di fornitura

Durante il periodo stimato annuale di durata contrattuale, le forniture saranno richieste in base alle esigenze dell'Azienda; la fase relativa all'emissione degli ordinativi e della liquidazione delle relative fatture sarà interamente gestita dal Servizio Farmaceutico Ospedaliero Aziendale.

Quanto ordinato dovrà essere consegnato franco il Magazzino Unico Farmaceutico, o franco il diverso punto di consegna specificato nell'ordine.

ART.5 – Patto di Integrità

Alla procedura e al contratto si applica il **Patto di Integrità**.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 30/6 del 16/05/2015 ha, tra l'altro, individuato come misura di prevenzione della corruzione l'adozione dei Patti di Integrità, richiamati al punto 1.3 del Piano Nazionale Anticorruzione, che espressamente recita:

“Le Pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le P.A. inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del Protocollo di legalità o del Protocollo d'integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto”.

La Giunta Regionale ha, altresì, disposto che detta misura debba essere applicata da parte delle Stazioni appaltanti alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi.

Il Patto d'Integrità è **allegato** al presente capitolato e deve essere accettato espressamente dai potenziali offerenti, a pena d'esclusione.

ART.6 – Rinvio al CGA – Schema di contratto

Per tutto quanto non previsto dal presente CSA e dagli altri atti di gara, si applica il CGA, in quanto compatibile con il Codice; il CGA regola anche le penali, le ulteriori cause di risoluzione, anche di diritto, del contratto ed il diritto di recesso.

Lo schema di contratto è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di priorità e, quindi, di prevalenza:

- A) CSA e relative norme ed atti di rinvio ed eventuali integrazioni/specificazioni contrattuali in atti di gara;
- B) CGA e relative norme ed atti di rinvio;
- C) eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento delle offerte;
- D) offerta tecnico – economica accettata.

ART.7 – Sospensione dei lavori – indennizzo dovuto all'appaltatore

INDENNIZZO EX ART. 23 DEL D.M. N. 49 DEL 07/03/2018 DEL MIT A CARICO DELLA S.A.

In caso di sospensione totale o parziale delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle previste all'art. 107 C.C.. 1, 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016, la S.A. sarà tenuta a versare all'esecutore, ai sensi dell'art. 1382 C.C., le somme così come di seguito riportate:

Relativamente alla lettera A) [di cui all'art. 10 comma 2 del D.M. n. 49 del 07/03/2018 del MIT], il risarcimento è determinato nella misura pari al 50% del risultato ottenuto applicando la disposizione del Decreto;

Relativamente alla lettera B) [di cui all'art. 10 comma 2 del D.M. n. 49 del 07/03/2018 del MIT], la penale è determinata nella misura prevista dal Decreto;

Sono escluse dal computo della penale le lettere C) e D) [di cui all'art. 10 comma 2 del D.M. n. 49 del 07/03/2018 del MIT].

L'ammontare totale della penale costituito dalla somma dei sub valori di cui sopra, è ragguagliato alla durata della sospensione. Nei casi di sospensione parziale, inoltre, il valore è determinato moltiplicando detto risultato con la percentuale ottenuta rapportando il valore/giorno del contratto al valore (non della penale per la sospensione, ma) delle prestazioni sospese (si vedano le modalità di computo del periodo di differimento termini contrattuali ai fini esplicativi).

MODALITA' DI COMPUTO DEL PERIODO DI DIFFERIMENTO TERMINI CONTRATTUALI IN SEGUITO A SOSPENSIONE DELL'APPALTO.

- Sospensione totale: differimento di tanti giorni quanti sono stati i giorni di sospensione totale;
- Sospensione parziale: si calcola il valore/giorno del contratto e si calcola il valore (non della penale per la sospensione, ma) delle prestazioni sospese sul valore/giorno del contratto; se ne determina l'incidenza percentuale; alla ripresa, si determinano i giorni totali di sospensione parziale, il numero si moltiplica per la percentuale precedentemente determinata ed il risultato è il numero di giorni di differimento dal termine contrattuale. Ad esempio: valore/giorno del contratto: € 5.000,00; valore/giorno della sospensione: € 2.500,00; percentuale sul valore giorno: 50%; giorni di sospensione parziale: 10; $10 \times 50\% = 5$; 5 sono i giorni di differimento dal termine contrattuale. Per il calcolo del valore/giorno si usa il valore stimato contrattuale annuo/365; per il calcolo del valore delle forniture/servizi sospesi si usano il valore di aggiudicazione e, se acquisiti, i valori di analisi dell'offerta in sede di verifica di congruità.

In caso di dubbio si procede in via equitativa, concordando con verbale tra Direttore dell'esecuzione e appaltatore.